



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE RICERCA SANITARIA E BIOMEDICA E
DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI
Ufficio V ex DGRST
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

LILT

Sede Centrale - Roma

2013E0002426 1/1

31/07/13




Ministero della Salute

DGRIC

0004081-P-31/07/2013

I.4.d.a.1.1



125469612

Alla Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori
Via A. Torlonia, 15
00161 Roma

e p. c.

All'Ufficio Legislativo
Sede

All'Ufficio di Gabinetto
Sede

Registro - classif: DGRST.5/I.4.d.a.1.1/16

All. 1

**OGGETTO : Lega italiana per la lotta contro i tumori, con sede in Roma.
D.M. 10 luglio 2013.**

Si comunica che con decreto del Ministro della salute del 10 luglio 2013, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato approvato lo statuto di codesto ente.

Al riguardo, si trasmette, per notifica e per il seguito di competenza, copia conforme all'originale del provvedimento in questione con il relativo testo dello statuto, deliberato dal Consiglio direttivo nazionale di codesto ente e registrato dalla Corte dei conti in data 26 luglio 2013 (reg. 11, fgl. 140).

Il Direttore Generale
(Dr. Massimo Zanolello)

CORTE DEI CONTI



0023335-23/07/2013-SCCLA-Y31PREV-A



Corte dei conti
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MIUR, MIBAC,
MIN. SALUTE e MIN. LAVORO

26 LUG 2013

Reg. foglio 140

Cons. *Elvira*

Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “ Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;


VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante “Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto del Ministro della salute 16 gennaio 2006, recante modifiche dello statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2010, concernente “Riclassificazione della Lega italiana per la lotta contro i tumori, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della legge 20 marzo 1975, n. 70”;

VISTO la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “ Deleghes al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”, e in particolare l’articolo 2, comma 1, che delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute;

VISTA la legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante “ Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative”, e in particolare l’articolo 1, comma 2, che ha differito al 30 giugno 2012 il termine per l’esercizio della delega di cui al predetto articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente agli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute;



VISTO, il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante “ Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e in particolare l’articolo 20, comma 2, che stabilisce che con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, approvata con decreto del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, la Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) adegua il proprio statuto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 106 del 2012;

VISTO il verbale n. 9 del 14 dicembre 2012, con il quale il Consiglio direttivo nazionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), ha approvato la proposta di statuto dell’ente in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;

VISTA altresì la deliberazione n. 8 del 24 maggio 2013, con la quale il Consiglio direttivo nazionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), ha provveduto a modificare alcuni articoli del predetto statuto in coerenza con le osservazioni formulate dal Ministero dell’economia e delle finanze;

VISTA l’intesa espressa dal Ministero dell’economia e delle finanze con nota n. 16011 in data 8 luglio 2013;

DECRETA:

Articolo 1


1. E’ approvato, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, lo statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), nel testo allegato al presente decreto.

Roma, li 10 LUG. 2013

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il MINISTERO DELLA SALUTE
Preso nota al.....791.....
del Registro “Visti Semplici”
Roma, li.....

IL DIRETTORE
IL DIRIGENTE COORDINATORE
DIRETTORE UFF I
(Dott. Roberto COFFA)

Il Ministro



31 LUG. 2013



NUOVO STATUTO LILT

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Denominazione, natura e articolazione)

1. La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - di seguito chiamata "LILT" - è un Ente Pubblico su base associativa, con sede Centrale in Roma, che opera sotto la vigilanza del Ministero della Salute, articolata in Sezioni Provinciali, organismi associativi autonomi privati.
2. La LILT collabora con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti ed organismi, nazionali ed internazionali, operanti in campo oncologico.
3. Le Sezioni Provinciali, strutture portanti attraverso le quali la LILT persegue le proprie finalità, sono organismi associativi autonomi privati che operano nel quadro delle direttive e sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.).
4. Il logo della LILT è quello allegato sotto la lettera "A" del presente statuto. Le Sezioni Provinciali della LILT adottano lo stesso logo, fatta salva la possibilità di unire allo stesso un segno distintivo locale, previa autorizzazione indicativa della Sede Centrale.

ART. 2

(Scopi e attività istituzionali)

1. La LILT opera senza fini di lucro ed ha come compito istituzionale principale la promozione della prevenzione oncologica.
2. La LILT promuove e attua:
 - a) la corretta informazione e l'educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;
 - b) le campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone ed agli organismi pubblici, convenzionati e privati, che operano nell'ambito socio-sanitario e ambientale;
 - c) le iniziative di formazione e di educazione alla prevenzione oncologica, anche nelle scuole e nei luoghi di lavoro;
 - d) la formazione e l'aggiornamento del personale socio-sanitario e dei volontari;
 - e) la partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività della LILT;
 - f) gli studi, l'innovazione e la ricerca in campo oncologico;
 - g) le attività di anticipazione diagnostica, l'assistenza psico-socio-sanitaria, la riabilitazione e l'assistenza domiciliare, anche attraverso le varie espressioni del volontariato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull'assistenza socio-sanitaria.
3. Nel perseguimento degli scopi sociali la LILT collabora e si coordina con:
 - a) le amministrazioni, le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali, regionali e Provinciali che operano nell'ambito socio-sanitario, ambientale e della prevenzione oncologica in particolare;
 - b) le istituzioni, gli enti e gli organismi che operano a livello internazionale in campo oncologico, nelle relative attività di studio, di innovazione e di ricerca;
 - c) le istituzioni scolastiche, i clubs, i sodalizi e le associazioni di servizio, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, le Forze Armate.



4. La LILT cura la raccolta del supporto economico pubblico e privato per il perseguimento degli scopi statutari.
5. La LILT può costituire, nel rispetto della normativa vigente, una Fondazione non avente scopo di lucro, per il perseguimento, il finanziamento, la promozione ed il supporto alle proprie attività istituzionali.

ART. 3
(Categorie di soci)

1. I soci della LILT si distinguono in:
 - a) soci ordinari;
 - b) soci sostenitori;
 - c) soci benemeriti;
 - d) soci onorari.
2. La qualità di socio si acquista con l'iscrizione presso la Sezione Provinciale ove l'aspirante ha la residenza, il domicilio o la sede.
3. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche o private, gli enti e le associazioni non riconosciute.
4. Sono soci ordinari i soggetti che, manifestando adesione agli scopi della LILT, versano la quota annuale.
5. Sono soci sostenitori i soggetti che, concorrendo al supporto economico delle attività della LILT con un'oblazione annuale significativamente superiore a quella ordinaria, manifestino la volontà di essere iscritti.
6. Sono soci benemeriti i soggetti che si siano particolarmente distinti in attività in favore della LILT.
7. I soci onorari sono nominati dal C.D.N. tra le persone fisiche o gli enti di cui al comma 3) che svolgono opera particolarmente meritoria nel perseguimento degli scopi istituzionali della LILT. Il C.D.N. comunica la nomina alla Sezione Provinciale competente ai fini dell'iscrizione.
8. La tessera di socio della LILT è nazionale ed è conforme al modello approvato dal C.D.N.. Essa riporta la Sezione Provinciale presso la quale il socio è iscritto.
9. Il C.D.N. stabilisce annualmente l'entità delle quote minime per le varie categorie di soci e le modalità di adesione degli enti di cui al comma 3.

ART. 4
(Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde per:
 - a) dimissioni;
 - b) mancato pagamento della quota sociale;
 - c) indegnità;
 - d) atti contrari all'interesse dell'ente.



An

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA LILT

ART. 5
(Organi Centrali)


1. Sono Organi Centrali della LILT:
 - a) il Consiglio Direttivo Nazionale;
 - b) il Presidente Nazionale;
 - c) il Collegio dei Revisori.
2. L'apposito Regolamento di Attuazione dello Statuto regola le discipline di elezione o di nomina degli organi sopra richiamati in conformità alle leggi vigenti.
3. La LILT favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne nella costituzione dei propri organi.

ART. 6
(Consiglio Direttivo Nazionale)

1. Il C.D.N. è composto dal Presidente Nazionale e da altri quattro membri, di cui:
 - a) uno designato dal Ministro della Salute;
 - b) tre Presidenti Provinciali, che abbiano ricoperto tale carica per almeno un mandato, eletti dall'assemblea dei Presidenti Provinciali e dai Commissari in assenza del Presidente, tenendo conto della rappresentatività geografica del territorio nazionale.
2. Il Presidente Nazionale è un socio della LILT, di riconosciuta competenza e professionalità, documentata attraverso la presentazione di curricula, eletto dall'assemblea dei Presidenti Provinciali e dai Commissari in assenza del Presidente.
3. Le elezioni si tengono trenta giorni prima della data di scadenza del mandato.
4. Il C.D.N. è nominato con decreto del Ministro della Salute e resta in carica cinque anni dalla data del suo insediamento. Il C.D.N., ove non pervengano tempestivamente le designazioni, può essere temporaneamente composto dai soli membri eletti.
5. I Consiglieri Nazionali decadono dalla carica:
 - a) quando, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive del C.D.N.;
 - b) per dimissioni o indegnità.
6. I Consiglieri Nazionali eletti, dichiarati decaduti, sono sostituiti, fino alla scadenza del mandato in corso, dai soci non eletti, che abbiano riportato il maggior numero di voti nelle elezioni.

ART. 7
(Compiti del C.D.N. e funzionamento)

1. Spetta al C.D.N. stabilire l'indirizzo politico e le direttive generali per il conseguimento dei fini istituzionali della LILT.
2. In particolare il C.D.N.:
 - a) fissa le direttive generali dell'attività della LILT, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa, verificando la rispondenza dei risultati alle direttive generali impartite avvalendosi del servizio di controllo dell'organo monocratico;



- b) valorizza l'autonomia economica e patrimoniale delle Sezioni Provinciali, vigilandone la corretta funzionalità;
- c) delibera il bilancio di previsione, le eventuali variazioni allo stesso il conto consuntivo della sede centrale, nonché il bilancio previsionale consolidato ed il bilancio consuntivo consolidato, ai sensi della normativa vigente in materia;
- d) approva e propone al Ministero della Salute le modifiche dello Statuto, secondo quanto previsto dal successivo art. 27;
- e) nomina e revoca il Direttore Generale, previa valutazione del suo operato e del raggiungimento degli obiettivi fissati;
- f) adotta il regolamento organico del personale, la dotazione organica dell'ente e le successive variazioni, le cui delibere sono approvate dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- g) adotta il regolamento per l'amministrazione e la contabilità e le successive modificazioni, le cui delibere sono approvate dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- h) assegna al Direttore Generale, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi nell'ambito della dotazione di bilancio;
- i) nomina i comitati consultivi in rapporto agli scopi istituzionali dell'ente;
- j) determina l'ammontare della quota sociale e del contributo minimo annuale che le singole Sezioni Provinciali devono corrispondere alla Sede Centrale della LILT;
- k) individua le risorse economico-finanziarie da destinare ai diversi obiettivi e finalità;
- l) indica i criteri per contribuire alle attività ed alle iniziative delle singole Sezioni Provinciali;
- m) indica i criteri di partecipazione delle singole Sezioni Provinciali alla realizzazione di programmi di rilevanza nazionale;
- n) dichiara decaduti, nei casi previsti dal presente Statuto, i Consiglieri Nazionali;
- o) elegge, nel suo seno, nella prima seduta ed a scrutinio segreto, il vice Presidente Nazionale e nomina il componente effettivo del Collegio dei Revisori;
- p) nomina i Commissari straordinari ed ad acta, delle Sezioni Provinciali, secondo quanto previsto dai successivi artt. 19 e 23;
- q) adotta i provvedimenti relativi all'acquisizione, trasferimento e alienazione di lasciti, eredità, beni mobili ed immobili specificatamente devoluti all'Ente.
3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lett. c), con allegata la relazione del Collegio dei revisori, sono approvate dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. Il C.D.N. si riunisce almeno due volte l'anno in seduta ordinaria ed in seduta straordinaria ogniquale volta ne facciano richiesta almeno i tre quinti dei suoi componenti o lo disponga il Presidente Nazionale.
5. Le sedute del C.D.N. sono convocate dal Presidente Nazionale mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da inviare ai Consiglieri Nazionali ed ai membri del Collegio dei Revisori con messaggio a mezzo e-mail, fax o mezzi equipollenti come per legge, eccezionalmente con lettera raccomandata A.R. almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata tre giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, fax o mezzi equipollenti.



M

6. Le funzioni di Segretario del C.D.N. sono svolte dal Direttore Generale, che redige e cura la tenuta dei verbali di ciascuna seduta, fatta salva la possibilità di delegare detta funzione ad altro dirigente o funzionario dell'Ente.
7. Ciascun verbale del C.D.N. è firmato dal Presidente Nazionale e dal Segretario.
8. Per la validità delle riunioni del C.D.N. occorre la presenza di almeno tre dei suoi componenti.
9. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevale quello del Presidente Nazionale.
10. In caso di assenza o di impedimento del Presidente Nazionale il C.D.N. viene convocato e presieduto dal vice Presidente Nazionale.

ART. 8

(Funzioni del Presidente Nazionale)

1. Il Presidente Nazionale, come i componenti del C.D.N., resta in carica cinque anni dal suo insediamento e può essere riconfermato per un solo altro mandato.
2. Le funzioni di Presidente Nazionale della LILT sono incompatibili con la carica di Presidente di Sezione Provinciale.
3. Il Presidente Nazionale:
 - a) ha la legale rappresentanza dell'ente;
 - b) convoca e presiede il C.D.N. e i Comitati da questo istituiti;
 - c) predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre all'esame del C.D.N. e vigila sulla esecuzione delle delibere;
 - d) può disporre, in caso di urgenza, l'adozione di provvedimenti di competenza del C.D.N., salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al Consiglio stesso nella prima seduta utile;
 - e) può attribuire specifici incarichi a componenti del C.D.N., compresi quelli di supporto ai suoi compiti istituzionali;
 - f) convoca l'Assemblea Nazionale dei Presidenti delle Sezioni Provinciali, da riunirsi almeno una volta l'anno;
 - g) in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice Presidente Nazionale.

ART. 9

(Composizione e compiti del Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministero della Salute e l'altro nominato dal C.D.N. e, ad eccezione del componente designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, iscritti al registro di cui all'art.6 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 39 o "negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
2. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e dell'art.20 del D. lgs. n.123 del 2011.
3. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni.
4. I membri del Collegio dei Revisori possono intervenire alle sedute del C.D.N.



ART. 10

(Gettoni di presenza e compenso dei revisori)

1. Per i compensi ed i gettoni di presenza si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative in materia.

TITOLO III STRUTTURA AMMINISTRATIVA

ART. 11

(Organizzazione Amministrativa)

1. La struttura amministrativa centrale è definita da apposito regolamento di organizzazione, che determina anche la dotazione organica con i relativi contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali.
2. La responsabilità della struttura contabile-amministrativa è affidata al Direttore Generale.
3. E' istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.
4. La LILT adotta un regolamento di amministrazione e contabilità ispirato a principi civilistici, in ottemperanza alle disposizioni del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Ai componenti degli organi della LILT, diversi dal Collegio dei revisori dei conti, spetta il solo rimborso delle spese di missione nella misura di legge.

ART. 12

(Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è preposto alla direzione contabile-amministrativa della LILT.
2. Il Direttore Generale è nominato dal C.D.N., su proposta del Presidente Nazionale, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, previo relativo bando di concorso pubblico che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
3. Il rapporto di lavoro e il relativo trattamento economico sono regolati da apposito contratto dirigenziale individuale rinnovabile, di durata triennale, che disciplina anche i casi di revoca dell'incarico salve le disposizioni di legge.
4. Il Direttore Generale:
 - a) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate nell'ambito delle specifiche risorse finanziarie assegnate dal C.D.N.;



- b) coordina la componente amministrativa inerente l'attività tecnico-scientifica e l'attuazione dei programmi sulla base delle direttive emanate dal C.D.N.;
 - c) formula proposte agli organi di indirizzo anche ai fini dell'elaborazione del programma annuale;
 - d) attribuisce, d'intesa con il Presidente, al personale in servizio incarichi e responsabilità per specifici progetti e gestioni, definendo gli obiettivi che gli stessi devono perseguire ed attribuendo le conseguenti risorse umane e finanziarie;
 - e) promuove e resiste alle liti con potere di conciliare e transigere;
 - f) verifica e controlla le attività del personale in servizio, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
 - g) stipula, d'intesa con il Presidente, i contratti individuali di lavoro con il personale dell'ente, sulla base della normativa vigente e dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - h) predispone la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
 - i) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - j) predispone il bilancio d'esercizio e propone al C.D.N. le eventuali variazioni al bilancio;
 - k) provvede al controllo di gestione ed alla valutazione del personale;
 - l) cura l'attuazione delle deliberazioni del C.D.N. e del Presidente Nazionale;
 - m) firma, congiuntamente al responsabile dell'ufficio contabilità, gli ordinativi di incasso e di pagamento;
 - n) assolve ad ogni altro compito demandatogli da disposizioni normative o regolamentari;
 - o) svolge le funzioni di Segretario del C.D.N. ed è responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle stesse sedute, fatta salva la possibilità di delegare detta funzione ad altro dirigente o funzionario;
 - p) adotta gli atti consequenziali relativi ai provvedimenti deliberati dal C.D.N. ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. q) in materia di acquisizione, trasferimento e alienazione di lasciti, eredità, beni mobili e immobili;
 - q) coordina l'ufficio per le relazioni con il pubblico.
5. Interviene alle sedute del C.D.N.

ART. 13
(Controllo strategico)

1. L'attività di valutazione e trasparenza della performance è svolta da un organo monocratico, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 27 ottobre 2009, n.150 e s.m., nominato con deliberazione del C.D.N., per una durata corrispondente al mandato del C.D.N. stesso.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1) precedente è stabilito il compenso da corrispondere all'Organo nominato.
3. Il controllo di gestione, affidato ad apposita unità responsabile, è svolto secondo le modalità previste dalla legge.



TITOLO IV
SEZIONI PROVINCIALI

ART. 14
(Sezioni Provinciali)

1. Le Sezioni Provinciali, assimilabili ad associazioni di promozione sociale, sono organismi costituiti su base associativa autonoma e disciplinati dalla normativa di diritto privato e costituiscono le strutture periferiche della LILT.
2. Le Sezioni Provinciali assumono la denominazione "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) - Sezione Provinciale" seguita dalla indicazione del capoluogo della corrispondente provincia.
3. L'istituzione e lo scioglimento delle Sezioni Provinciali è di competenza del C.D.N.
4. Un apposito regolamento-quadro, adottato dal C.D.N., individua i principi direttivi che regolano l'istituzione ed il funzionamento delle Sezioni Provinciali.
5. Le Sezioni Provinciali perseguono, nell'ambito della propria circoscrizione, le finalità statutarie di cui al precedente art. 2, secondo le direttive degli organi centrali della LILT.
6. I soci delle Sezioni Provinciali sono soci della LILT.

ART. 15
(Forma giuridica delle Sezioni Provinciali)

1. Le Sezioni Provinciali assumono la forma giuridica associativa privata.
2. La costituzione dell'associazione deve avvenire con atto pubblico nel rispetto delle norme del presente Statuto.
3. Nello Statuto della Sezione Provinciale devono comunque essere previsti:
 - a) la struttura democratica,
 - b) l'assenza di fini di lucro, la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dai soci;
 - c) i criteri di ammissione ed esclusione dei soci, i loro obblighi ed i loro diritti;
 - d) l'obbligo di formazione ed approvazione del bilancio d'esercizio da inviare alla Sede Centrale della LILT, per la relativa presa d'atto.
4. Le Sezioni Provinciali possono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica e possono, altresì, costituirsi in associazioni di varia tipologia in conformità alle leggi dello Stato e della Regione ove hanno sede.

ART. 16
(Unione Regionale delle Sezioni Provinciali)

1. Le Sezioni Provinciali della LILT, nell'ambito della propria autonomia possono costituire, sulla scorta di un apposito regolamento emanato dalla Sede Centrale, l'Unione delle Sezioni Provinciali LILT a livello regionale, nominando un coordinatore, al fine di promuovere iniziative di interesse regionale.



ART. 17
(Patrimonio delle Sezioni Provinciali)

1. Le Sezioni Provinciali hanno patrimonio proprio, godono di autonomia contabile, amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie e rispondono con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da esse instaurate.
2. Le Sezioni Provinciali inviano alla Sede Centrale, al fine della predisposizione del bilancio consolidato, il bilancio d'esercizio entro il 28 febbraio dell'anno successivo cui si riferisce il bilancio con il programma di attività entro il 30 settembre di ciascun anno.
3. Le Sezioni Provinciali entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio, devono versare alla stessa Sede Centrale il contributo annuale che sarà determinato dal C.D.N..
4. Il versamento avverrà secondo le modalità fissate dallo stesso C.D.N..
5. Le Sezioni Provinciali sono, inoltre, tenute a contribuire, in rapporto ai propri mezzi, alla realizzazione di singoli programmi di rilevanza nazionale, secondo criteri e modalità stabiliti dal C.D.N..
6. La Sede Centrale può contribuire ad attività e iniziative delle singole Sezioni Provinciali.
7. Gli organi centrali della LILT pongono in essere le iniziative necessarie, ai sensi della normativa vigente, per attuare, a richiesta delle Sezioni Provinciali interessate, il trasferimento della proprietà dei beni immobili a favore delle singole Sezioni Provinciali, cui originariamente gli stessi beni erano destinati e che, all'entrata in vigore del presente Statuto, ne hanno la gestione.
8. La Sede Centrale della LILT potrà in essere le iniziative necessarie, ai sensi della normativa vigente, per attuare il trasferimento della proprietà dei beni immobili, alla medesima intestati, a favore delle singole Sezioni Provinciali, cui originariamente gli stessi beni erano stati destinati.

ART. 18
(Organi delle Sezioni Provinciali)

1. Gli organi delle Sezioni Provinciali sono:
 - a) il Consiglio Direttivo Provinciale (C.D.P.);
 - b) il Presidente Provinciale;
 - c) il Collegio Provinciale dei revisori.
2. Salvo quanto previsto nei successivi articoli, composizione e compiti degli organi sezionali provinciali saranno stabiliti in conformità ai criteri e ai principi previsti nel presente statuto e nel regolamento di cui al precedente articolo 14, comma 4.

ART. 19
(Consiglio Direttivo Provinciale)

1. Il C.D.P. è composto da cinque componenti secondo quanto disposto da ciascuna Sezione Provinciale.
2. I membri del C.D.P. sono eletti dai soci delle Sezioni Provinciali e non devono avere tra loro vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado.
3. Il C.D.P. dura in carica cinque anni.



4. Le elezioni sono indette dal C.D.P. uscente trenta giorni prima della scadenza e si svolgono con le modalità stabilite dal regolamento nazionale.
5. In caso di ritardo, previa diffida al C.D.P. da parte del C.D.N., quest'ultimo nomina un Commissario *ad acta* per l'indizione delle elezioni.

ART. 20

(Attività e compiti del Consiglio Direttivo Provinciale)

1. Il C.D.P. si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente Provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno.
2. Il C.D.P..
 - a) attua secondo le direttive del C.D.N. le finalità istituzionali e provvede alla raccolta dei fondi e delle iscrizioni di soci.
 - b) prende iniziative nell'ambito della propria circoscrizione Provinciale, in conformità con gli scopi previsti dall'art. 2 del presente Statuto;
 - c) approva il Bilancio di Previsione entro il 30 settembre ed il bilancio d'esercizio entro il 28 febbraio di ogni anno.
3. Per la validità della riunione del C.D.P. occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il C.D.P. decide con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART.21

(Presidente Provinciale)

1. Il Presidente Provinciale è eletto dal C.D.P., dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per un solo mandato.
2. Il Presidente Provinciale ha la rappresentanza legale della Sezione Provinciale.
3. Il Presidente Provinciale può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza di altri organi e può delegare singoli compiti ad uno o più componenti del C.D.P.
4. In assenza del Presidente Provinciale, i suoi poteri sono esercitati dal vice Presidente Provinciale o dal Consigliere più anziano di età.

Art.22

(Collegio Provinciale dei Revisori)

1. Il Collegio Provinciale dei revisori è costituito da tre membri, eletti dai soci unitamente ai componenti del C.D.P.. I revisori possono essere scelti tra:
 - a) iscritti al Registro dei Revisori contabili;
 - b) iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
2. Il Collegio Provinciale dei revisori elegge nel proprio seno il Presidente.
3. Il Collegio Provinciale dei revisori dura in carica quanto il C.D.P..



4. Il Collegio Provinciale dei revisori predispose le relazioni ai bilanci preventivi e consuntivi, agli stessi allegati e viene invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale.

ART. 23

(Decadenza degli Organi Provinciali)

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale può dichiarare decaduti gli organi Provinciali e nominare un Commissario straordinario con il compito di riorganizzare la Sezione Provinciale o di proporre lo scioglimento:

- a) in caso di accertate gravi irregolarità di gestione;
- b) in caso di protratta inattività della Sezione Provinciale ovvero nel caso in cui la Sezione presenti un eccessivo o perdurante sbilancio tra entrate ed uscite o quando la medesima ponga in essere attività e iniziative in contrasto con gli scopi istituzionali della LILT o che ledano l'immagine e l'azione della stessa;
- c) quando il C.D.P. abbia deliberato lo scioglimento dell'associazione o la modifica dello scopo sociale in violazione dell'articolo 14 del presente statuto.

2. In caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dall'art. 17 comma 2), il C.D.N., previa diffida, nomina un Commissario ad acta il quale, ove verifichi l'esistenza di una delle condizioni di cui al comma 1), può proporre lo scioglimento degli organi sezionali Provinciali.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2) il C.D.N., sentito il parere del Direttore Generale dell'Ente anche a mezzo di un proprio componente, ovvero di un Revisore centrale, o di un dipendente della Sede Centrale, può procedere, ove necessario, agli accertamenti preliminari necessari, ivi compreso l'esame dei libri sociali e delle scritture e documenti contabili e amministrativi della Sezione Provinciale.

ART. 24

(Devoluzione dei beni sociali)

1. In caso di scioglimento di una Sezione Provinciale, estinte tutte le obbligazioni, i residui beni mobili e immobili di proprietà della Sezione Provinciale stessa vengono affidati in gestione alla Sede Centrale oppure ad altra Sezione Provinciale della stessa Regione per i tre esercizi finanziari successivi, onde poter consentire la ricostituzione della Sezione Provinciale disciolta.

2. Trascorsi tre esercizi finanziari senza che la Sezione Provinciale venga ricostituita, i beni e le somme di cui ai commi precedenti sono devoluti ad altre Sezioni Provinciali della LILT operanti nella Regione ovvero alla Sede Centrale della LILT.

TITOLO V

BILANCIO

ART. 25

(Patrimonio)

1. La LILT provvede agli scopi statutari:

- a) con le rendite del proprio patrimonio;
- b) con le quote versate dalle Sezioni Provinciali;
- c) con i proventi delle proprie attività;



- d) con i contributi dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali;
e) con le oblazioni di enti e privati, donazioni e lasciti testamentari e rimborsi derivanti da convenzioni, nonché contributi e finanziamenti di organismi nazionali ed internazionali.

ART. 26

(Gestione finanziaria)

1. L'esercizio finanziario dell'ente inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio di previsione, eventuali variazioni, il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, che dovranno essere comunicati preventivamente al Collegio dei revisori, il quale riferirà su di essi, con apposita relazione, al C.D.N.
3. Il bilancio di previsione della sede centrale e il bilancio di previsione consolidato devono essere deliberati dal C.D.N. entro il 31 ottobre precedente l'inizio dell'esercizio finanziario cui si riferisce. Il bilancio di esercizio della sede centrale e il bilancio consuntivo consolidato devono essere deliberati entro i quattro mesi successivi la chiusura dell'esercizio stesso.
4. Entro dieci giorni dalle relative delibere il bilancio di previsione, eventuali variazioni ed il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi, per l'approvazione, al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. Con l'entrata in vigore del regolamento di amministrazione e contabilità previsto dall'articolo 11, comma 6), cessano di avere applicazione le disposizioni incompatibili del presente articolo.

TITOLO VI

REVISIONE DELLO STATUTO - SCIoglIMENTO

ART. 27

(Revisione dello Statuto)

1. Qualsiasi revisione o modifica al presente Statuto deve essere adottata dal C.D.N. a maggioranza assoluta dei componenti ed approvata dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 28

(Decadenza degli Organi Centrali)

1. Il Ministro della Salute, con proprio decreto, dichiara decaduti gli organi centrali della LILT e nomina un Commissario straordinario per un periodo non superiore ad un anno:
 - a) in caso di accertate gravi irregolarità di gestione;
 - b) in caso di protratta inattività dell'ente, per impossibilità di funzionamento o di rinnovo degli organi centrali;
 - c) se l'ente pone in essere attività ed iniziative in contrasto con i suoi scopi istituzionali.



Ap

ART. 29

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. In caso di scioglimento il patrimonio della LILT dovrà essere devoluto ad altra associazione o ente senza scopo di lucro aventi scopi affini.

ART. 30

(Norme transitorie)

1. Restano temporaneamente in vigore, in quanto compatibili, eccetto le parti esplicitamente modificate con il presente Statuto, le disposizioni del regolamento di attuazione statutaria, fino alla sostituzione delle stesse.

ART. 31

(Norme Finali)

1. Dalla attuazione del decreto legislativo n. 106 del 28 giugno 2012 (concernente il riordino della LILT, ente vigilato dal Ministro della Salute) e del presente Statuto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Per copia con...

31 LUG. 2013

Ar